

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV

n. 17-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SANNA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE  
DELL'ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA  
CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI EMESSA  
DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**SERGIO DE GREGORIO**

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 37651/11 R.G.N.R., n. 7158/12 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416 del codice penale (associazione per delinquere); 2) 81, capoverso, 110, 640, primo e secondo comma, 640-bis e 61, n. 7, del codice penale (concorso in truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 3) 81, capoverso, 110, 56, 640, 640-bis, e 61, n. 7, del codice penale (concorso in tentata truffa e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 4) 81, capoverso, 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219 e 223 della legge fallimentare (concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110 e 81, capoverso, del codice penale e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (concorso in emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli  
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari  
il 15 aprile 2012**

**Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 2012**

ONOREVOLI SENATORI. – Il 15 aprile 2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Sergio De Gregorio nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 37651/11 R.G.N.R., n. 7158/12 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416 del codice penale (associazione per delinquere); 2) 81, capoverso, 110, 640, primo e secondo comma, 640-bis, 61 n. 7 del codice penale (concorso in truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 3) 81, capoverso, 110, 56, 640, 640-bis, 61, n. 7 del codice penale (concorso in tentata truffa e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 4) 81, capoverso, 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219, 223 della legge fallimentare (concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110, 81, capoverso, del codice penale e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (concorso in emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 16 aprile 2012 e l'ha annunciata in Aula il 17 aprile 2012.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 19 e 23 aprile, 2 e 9 maggio 2012, ascoltando il senatore De Gregorio, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nelle sedute del 23 aprile e del 2 maggio.

\* \* \*

La vicenda riguarda l'acquisizione di contributi pubblici per l'editoria da parte della società International Press, società editrice

del quotidiano «l'Avanti» amministrata dal signor Valter Lavitola, per un importo complessivo, nel periodo 1997-2011, di oltre 23 milioni di euro.

Si tratta delle condotte definite nei cinque richiamati capi di imputazione per le quali il pubblico ministero aveva richiesto la misura cautelare dell'arresto in carcere. Il Giudice per le indagini preliminari ha invece adottato, a carico del senatore De Gregorio, una misura sì restrittiva della libertà personale, ma di minore intensità, quale quella degli arresti domiciliari, basandola solo su quattro delle fattispecie contestate.

In particolare, l'esigenza cautelare è riconosciuta sussistente per il reato di associazione a delinquere con riferimento alla condotta accertata fino alla metà del 2007, per la truffa aggravata limitatamente ai contributi erogati per gli anni 2005-2007, per la bancarotta fraudolenta (il fallimento della Broadcast Video Press s.r.l. è stato dichiarato all'inizio del 2011) e per l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti relativa al 2006.

La richiesta della Procura relativamente al tentativo di truffa aggravata non è stata invece accolta dal Giudice per le indagini preliminari, in riferimento alla posizione del senatore De Gregorio, per carenza della gravità degli indizi, mentre ha trovato piena rispondenza nel provvedimento cautelare per quanto attiene alla posizione di Valter Lavitola.

Per quanto riguarda l'associazione per delinquere nell'ordinanza viene precisato che dalle fonti di prova emerge in maniera chiara la «sussistenza di un gruppo delinquenziale stabile, dedito alla commissione di una pluralità indefinita di truffe aggravate per il conseguimento dei contributi pubblici per

*l'editoria*». Tale gruppo opera, secondo i giudici, attraverso un «*ben collaudato*» meccanismo fraudolento che si basava su una rete di società collegate e riconducibili «*all'asse Lavitola/De Gregorio*».

In questo modo venivano creati i documenti giustificativi per consentire alla International Press di fruire dei contributi pubblici.

I finanziamenti sarebbero stati poi trasferiti a persone fisiche e giuridiche, sempre riconducibili a Lavitola e a De Gregorio e trasferiti anche all'estero, tramite le medesime società o attraverso intermediari. Il giudice sottolinea il carattere sistematico di tali attività illecite, la stabilità dei rapporti e la preordinazione dei ruoli. Per tali considerazioni, le condotte delittuose non avrebbero potuto essere poste in essere se non attraverso le modalità operative di tale coacervo di società. È convinzione del giudice che ricorrano quindi i tre elementi del reato associativo, vale a dire l'esistenza del gruppo, la sua organizzazione e l'apporto apprezzabile e non episodico di almeno tre associati. Tra di essi è quindi ricompreso anche il senatore De Gregorio.

Per ciò che concerne i reati di truffa e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'ordinanza precisa che sono stati posti in essere artifici e raggiri per determinare sia l'erogazione del contributo, sia il suo ammontare. Attraverso le società collegate, tra cui la Aria Nagel s.r.l., sostanzialmente riconducibile al senatore De Gregorio, si è rappresentata una situazione di «*vendite in blocco o strillonaggi*» di copie del quotidiano, nella realtà mai effettuati, certificando un falso dato di diffusione della testata che consentisse l'accesso al contributo pubblico. Per implementare il contributo si sarebbe fatto ricorso a fatture false rilasciate da società facenti capo anche al senatore De Gregorio, quali la B.V.P. Broadcast Video Press s.r.l., la Aria Nagel s.r.l., la Italiani nel mondo channel. Come già precisato, l'ipotesi accusatoria è che tutto ciò abbia in-

dotto in errore il Dipartimento per l'editoria e l'informazione della Presidenza del Consiglio, che ha erogato ad International Press, società editrice de «l'Avanti», nel periodo 1997-2009, la somma complessiva di oltre 23 milioni di euro. La fattispecie della tentata truffa si riferisce alla erogazione relativa al 2010 (pari a oltre 2 milioni di euro) che non si è realizzata per effetto dell'avvio delle indagini penali.

Il reato di bancarotta fraudolenta riguarda invece la società B.V.P. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del gennaio 2011. A giudizio del giudice tale società era di fatto amministrata dal senatore De Gregorio nonostante l'intervenuta cessione nel 2006 di una quota pari al 98 per cento del capitale ad un soggetto terzo, considerato dagli inquirenti un mero prestanome. Gli elementi che conducono a ritenere sussistenti per questo reato i gravi indizi di colpevolezza sono ricavati innanzitutto dalla relazione predisposta dal curatore fallimentare. Da essa risulta, in particolare, che i debiti che costituiscono il passivo della società sono maturati durante il periodo in cui il senatore De Gregorio era formale amministratore della società. La società era utilizzata per «*drenare le somme pervenute, in modo fraudolento, alla International Press di Lavitola a titolo di contributi per l'editoria*». Tale attività si è svolta almeno fino alla metà del 2007. Discorso analogo è quello concernente il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. In questo caso viene presa in considerazione una fattura falsa emessa in data 15 dicembre 2006 per un importo di oltre 1.600.000 euro. In tale data il senatore De Gregorio era ancora amministratore formale della società. Va tenuto presente che in data 8 marzo 2012 il senatore De Gregorio ha prodotto ai magistrati la documentazione contabile della società fallita. Tuttavia, a giudizio del giudice, questo non esclude la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché ciò sarebbe avvenuto solo in seguito ad un seque-

stro effettuato nei confronti del senatore De Gregorio, che ha indotto lo stesso a collaborare e perché non vi sarebbe la prova della idoneità di tale documentazione a ricostruire le vicende della società fallita. Quanto a quest'ultimo profilo, date le modalità con le quali sarebbero state distratte le somme pervenute alla B.V.P. dalla International Press (oltre 3 milioni di euro risultano rappresentati da assegni di ammontare singolo inferiore alla soglia minima di non trasferibilità girati in bianco) appare arduo, per i giudici, ritenere che il senatore De Gregorio possa, attraverso la documentazione prodotta, ricostruire tali movimentazioni.

La gravità indiziaria viene infine ritenuta sussistente anche con riferimento alla causa del fallimento per effetto delle operazioni dolose contestate.

La misura cautelare adottata prevede il non allontanamento dalla abitazione con divieto di comunicare, in qualunque modo, con persone diverse da quelle che coabitano o assistono.

Nell'ordinanza si fa rinvio alle motivazioni della Procura - che vengono sostanzialmente recepite dal GIP - sui gravi indizi di colpevolezza sempre in relazione alle quattro imputazioni già indicate.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, il Giudice per le indagini preliminari afferma la sussistenza sia del pericolo di inquinamento probatorio sia del pericolo di reiterazione dei reati, mentre non menziona, con riferimento al senatore De Gregorio, il pericolo di fuga.

Relativamente al pericolo di inquinamento probatorio, l'ordinanza sottolinea che *«l'articolato e complesso intreccio di società ed amministratori formali costituito da Lavitola e dal De Gregorio è, di per sé, un oggettivo strumento di nascondimento della realtà effettiva dei loro rapporti economici»*. Da ciò deriva anche il fatto che le fonti di prova sono *«oggettivamente»* a rischio, anche in considerazione della sottrazione di documenti effettuata ad esempio nel caso della

fallita B.V.P. In particolare, infatti, l'esigenza cautelare in questione si desume per il senatore De Gregorio proprio in ragione delle condotte di bancarotta che avrebbe posto in essere.

Per quanto riguarda invece il pericolo di reiterazione, il Giudice per le indagini preliminari sottolinea la non occasionalità delle condotte contestate. La concretezza di tale pericolo si ricava *«oltre che dalla gravità dei singoli addebiti e dal ruolo primario dallo stesso assunto nella loro commissione... dal carattere continuativo e costante dell'attività illecita da lui posta in essere, che non appare cessata alla metà del 2007»*.

L'autorità giudiziaria ritiene infatti che l'associazione a delinquere di cui al primo capo di imputazione deve ritenersi cessata alla metà del 2007, così come il concorso nei reati di truffa di cui al secondo capo di imputazione ed è da considerare risalente nel tempo anche il reato di emissione di fattura falsa di cui al quinto capo di imputazione.

Per ciò che concerne però il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (quarto capo di imputazione) l'ordinanza rileva che esso si è prodotto fino al 2011. D'altra parte, la complessità delle operazioni poste in essere e l'accertata destinazione estera di parte delle somme di denaro indicano un atteggiamento parzialmente collaborativo dell'indagato e, soprattutto, non appare *«assolutamente cessato il collegamento dell'indagato con l'ambiente in cui è maturata la commissione dei reati»*.

A ciò si aggiunge il contenuto delle dichiarazioni rese dall'ex commercialista del gruppo imprenditoriale, dottor Andrea Vetromile, secondo cui *«anche in anni più recenti il De Gregorio ha fatto ricorso a fatture false per sistemare situazioni debitorie delle società del gruppo»*.

In data 8 maggio 2012 il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto il ricorso presentato dal senatore De Gregorio confermando

l'ordinanza di custodia cautelare che dispone gli arresti domiciliari.

\* \* \*

Nelle sedute del 23 aprile e del 2 maggio, la Giunta ha proceduto all'audizione del senatore Sergio De Gregorio, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Nel corso della sua audizione nella seduta del 23 aprile, il senatore De Gregorio ha depositato memoria scritta e documenti; così come anche nella seduta del 2 maggio sono stati prodotti documenti. Di particolare rilevanza, tra gli atti depositati dal senatore indagato, il verbale di interrogatorio da lui reso davanti ai pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia il giorno 8 marzo 2012. Di minor rilevanza il verbale dell'interrogatorio di garanzia reso davanti al GIP del Tribunale di Napoli da Valter Lavitola il 18 aprile 2012, appena tratto in arresto dopo un periodo di latitanza all'estero, e il verbale di interrogatorio reso dal senatore De Gregorio davanti ai pubblici ministeri della DDA napoletana il 18 dicembre 2007 nell'ambito di una diversa indagine a suo carico, poi archiviata, nella quale era indagato per corruzione e riciclaggio, ai quali sono allegati i testi di due accordi politico-economici tra il movimento politico Forza Italia e Italiani nel Mondo, formazione politica di cui è responsabile nazionale.

Partendo dall'indagine più risalente nel tempo - che aveva ad oggetto la presunta «compravendita» di parlamentari, il cui passaggio dalla maggioranza alla opposizione al Governo Prodi, nella XV legislatura, ne avrebbe comportato la caduta - il senatore De Gregorio ha inteso smentire qualsiasi attinenza tra quel caso e questo di cui si occupa la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, al contrario di quanto dichiarato dal teste Andrea Vetromile davanti ai pubblici ministeri. Andrea Vetromile, ex consulente delle società riferibili al senatore De Gregorio, sostiene che «fu pro-

prio il Lavitola che, forte dei suoi rapporti personali con Berlusconi, concretizzò» l'accordo per il passaggio del senatore De Gregorio nelle fila del centro-destra.

Invece, egli ha voluto confermare davanti alla Giunta con grande determinazione che, pur eletto senatore nel 2006 nella lista «Di Pietro - Italia dei Valori», il repentino schierarsi nello schieramento avverso, e la particolare vicinanza subito riconquistata con Forza Italia, deve intendersi non come effetto di volgare mercimonio ma come sincero ricollocarsi in una posizione politica a lui più consona e naturale, un vero e proprio «ritorno a casa». È vero che egli ricevette del danaro da Forza Italia (un milione di euro) ma certo non per se stesso, bensì a favore dell'attività del movimento politico Italiani nel Mondo, come certificato dalle clausole economiche dell'accordo federativo il cui testo ha depositato agli atti della Giunta. E in definitiva «nessuno potrà mai dire che ho preso soldi da Silvio Berlusconi, tranne quelli ufficiali».

Tesi questa sostenuta anche davanti al pubblico ministero, dove accusa Valter Lavitola di millanteria, quando questi si attribuisce la paternità del riavvicinamento politico all'onorevole Silvio Berlusconi.

La presa di distanze da Valter Lavitola è netta anche nella ricostruzione delle reciproche responsabilità nell'avventura editoriale de «l'Avanti». Sostiene Lavitola nell'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto al suo rientro in Italia che «De Gregorio è uno che osa... tutti e due (Tarantini e De Gregorio, ndr) spendono il triplo, il quadruplo di quello che possono spendere. ... De Gregorio mi diceva sempre: "Valter, non bisogna ridurre le spese, ma aumentare le entrate". ...e rispetto a questo lui aumentava le entrate facendosi prestare i soldi. ... si è fatto prestare i soldi credo da tutti gli usurai della Campania. Io non so quante centinaia di migliaia di euro ha pagato in usura. Questo io sono pronto a giurarlo».

Affermazione decisamente rigettata dal senatore De Gregorio, che riconduce invece a disponibilità personali e familiari le somme che ha dovuto investire per mantenere in equilibrio finanziario le proprie iniziative.

Questo incidentalmente precisato, il senatore De Gregorio ha rilevato l'insussistenza delle esigenze cautelari, posto che l'unico episodio contestato, dotato di qualche attualità, è la bancarotta fraudolenta della società B.V.P., il cui fallimento è stato dichiarato nel 2011, per fatti a lui riferibili fino al 2006, momento in cui ha dismesso ogni carica societaria, risultando pertanto evidente che non esiste alcuna possibilità che vengano commessi reati della stessa specie.

Peraltro il passivo accertato per la società è inferiore alla soglia di fallibilità prevista dall'articolo 1 della legge fallimentare e in casi analoghi, non riferiti a membri del Parlamento, difficilmente sarebbero richieste e adottate misure restrittive di tale gravità. Questa circostanza appare chiaramente espressiva, a suo dire, di una volontà persecutoria nei suoi confronti.

Quanto ai gravi indizi di colpevolezza il senatore De Gregorio ha osservato che non esiste alcuna prova documentale e/o processualmente riscontrata della commissione dei fatti a parte le dichiarazioni rese dal suo *ex* collaboratore, dottor Vetromile, con il quale ha rapporti conflittuali. Il dottor Vetromile, non avendo mai fisicamente né detenuto né gestito la contabilità della B.V.P. e dell'Aria Nagel (società che avrebbero commesso le false fatturazioni) non poteva essere a conoscenza dei fatti sui quali ha reso dichiarazioni. Inoltre, tutto l'impianto accusatorio si basa su circostanze che per quanto lo riguardano devono fermarsi alla fine del 2006, momento in cui i suoi rapporti con Lavitola e l'International Press cessano definitivamente. Dal punto di vista probatorio, il senatore De Gregorio contesta che la Procura di Napoli abbia svolto un'ampia attività di indagine con riferimento al periodo di gestione del quotidiano da parte di Lavitola, cioè dal

2007 in poi, mentre per quanto riguarda il periodo precedente che lo riguarda tali indagini non sono state svolte e le conclusioni alle quali i pubblici ministeri pervengono appaiono frutto di «*ragionamenti ipotetico-induttivi*». Ciò appare, a suo dire, ancora una volta sintomatico del *fumus persecutionis*.

Anche in relazione alle contestate indebite percezioni di contributi all'editoria da parte della International Press, il senatore De Gregorio ha rilevato che per il lasso di tempo che lo riguarda non vi siano in atti serie verifiche a riscontro delle dichiarazioni rese dal suo *ex* collaboratore. Il senatore De Gregorio ha sostenuto che non sarebbe stato dimostrato che i pagamenti effettuati dalla International Press alle società del gruppo De Gregorio non fossero collegati al reale svolgimento di attività né che tali somme siano state da lui direttamente utilizzate per fini diversi da quelli per i quali i pagamenti sono stati effettuati. Mentre egli ha affermato che i passaggi di denaro da International Press alla B.V.P ed Aria Nagel si giustificano perché di fatto erano queste le società che sopportavano i costi maggiori per il confezionamento del servizio giornalistico.

Anche per quanto riguarda l'attività di «strillonaggio» a differenza di quanto fatto per gli anni successivi, nessuna attività di riscontro è stata fatta per verificare l'effettività di tale attività per gli anni 2005 e 2006 e la sua entità, minoritaria rispetto agli anni successivi in relazione alle copie del giornale distribuite in edicola. Anche nell'interrogatorio del pubblico ministero a cui si sottopone l'8 marzo 2012, il senatore De Gregorio rivendica l'effettiva attività distributiva del giornale svolta dalla società Aria Nagel. «*A noi ci accusavano di essere megalomani perché distribuivamo l'Avanti perfino in Sardegna...*». Dal 2005 in poi la distribuzione viene affidata alla Società Europea di Edizione, distributrice de «Il Giornale», testata di proprietà della famiglia Berlusconi, il cui impegno contrattuale attribuisce alla certificazione delle copie de «l'Avanti» distribuite,

secondo il senatore De Gregorio, una particolare serietà.

Quanto alla diffusione mediante strilloneggio, e ai dubbi sulla sua effettività da parte della magistratura, il senatore oppone che il circuito di vendita «diretta» fossero le manifestazioni di Forza Italia. *«Dove l'Avanti se lo comprano, noi avevamo il canale parallelo di Forza Italia, perché l'Avanti, i socialisti, i craxiani erano tutti in Forza Italia, quindi andavamo alle manifestazioni di Forza Italia e via con il liscio, migliaia di copie vendute, perché un euro uno che si ricorda di Bettino Craxi se lo spende».*

Quanto alla falsità delle fatture emesse da B.V.P. e Aria Nagel, il senatore De Gregorio ha affermato che le fatture si giustificano con i servizi resi come sopra descritti; quanto alle fatture emesse da Italiani nel mondo channel, l'accusa si fonda sull'acquisto di spazi pubblicitari reciproci tra «l'Avanti» e il canale televisivo a prezzi assolutamente fuori mercato. A tale proposito, ribatte il senatore, occorre tener presente alcuni elementi, quali la caratura nazionale del giornale «l'Avanti», la dimensione europea del canale satellitare Italiani nel mondo channel, il numero di inserzioni e la diversa dimensione delle aziende pubblicizzate che giustificano la sproporzione rispetto a società di dimensione assolutamente locale. Il senatore De Gregorio ha anche sostenuto (sia nelle audizioni in Giunta, sia davanti al pubblico ministero) che una forte valorizzazione degli spazi pubblicitari sulla prima pagina de «l'Avanti» derivasse dall'inserimento del giornale nelle rassegne stampa televisive, specie sui canali Mediaset. *«... Per diversi anni l'Avanti è stato nelle rassegne stampa televisive di Canale 5, Rete 4 e Italia 1, su disposizione dell'editore perché voleva darci una mano, l'Avanti era pur sempre il giornale di Bettino Craxi, Berlusconi aveva pur sempre nei confronti di Bettino Craxi una antica devozione. E quando noi andammo a chiedergli di metterci le manchette e la prima pagina de l'Avanti in Italia 1, Rete 4 eccetera, tutte le*

*mattine che il Signore mandava sulla terra per anni la rassegna stampa... andava avanti facendo vedere il Messaggero, il Tempo, eccetera, ed alcuni giornali di partito e cooperative tra cui l'Avanti, per cui quelle manchette che, per esempio, uno dei clienti, Original Marines comprò per un certo tempo su l'Avanti, ebbero un riscontro che valeva dieci campagne di pubblicità».*

Vi erano anche forme di compensazione tra la International Press di Lavitola, editrice de «l'Avanti» e le società del senatore De Gregorio che confezionavano il giornale e i suoi contenuti, specie quando la prima era in grande ritardo nei pagamenti. In realtà, spiega il senatore De Gregorio, il ritardo era accettato e previsto, in quanto i flussi finanziari di International Press dipendevano dai pagamenti del Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come sostiene il parlamentare davanti al pubblico ministero *«Nel frattempo che Lavitola non ci pagava che succedeva: senti mi sono fittato 200 ore di aereo da non so chi, ti vuoi prendere 50 ore di aereo da utilizzare...? Prendiamoci 50 ore di aereo».*

In relazione al trasferimento di somme dalla International Press alla B.V.P., la circostanza che i pagamenti siano avvenuti prevalentemente con assegni circolari difficilmente tracciabili non comporta che tali somme siano state versate non per retribuire servizi effettivamente resi, ma per distoglierle dalla finalità per la quale erano state erogate. Anche di questa contestazione non vi sarebbe prova.

Riguardo alla contestata bancarotta fraudolenta in relazione alla società B.V.P. l'ordinanza si fonda sull'assunto secondo cui le prestazioni svolte dalle società del gruppo De Gregorio in favore della International Press non comportassero alcuna reale attività. Ma la società B.V.P. nei periodi in cui vi sarebbero stati i pagamenti svolgeva un'effettiva attività editoriale per il confezionamento del giornale «l'Avanti» e quei pagamenti trovano la loro giustificazione nella re-

munerazione dei soggetti che confezionavano il prodotto giornalistico. A tale proposito il senatore De Gregorio ha affermato di essersi recato spontaneamente dall'autorità giudiziaria a depositare le scritture contabili in suo possesso. Inoltre, ha dichiarato di aver più volte coperto con garanzie personali le esposizioni debitorie della società. Tali ultime due circostanze inciderebbero in maniera decisiva sul profilo delle esigenze cautelari contestate.

Quanto alla contestata bancarotta per distrazione, secondo il senatore De Gregorio, non appare sufficiente a provare automaticamente la distrazione il mero raffronto tra le erogazioni avvenute fino al 2005 (pari circa a 4 milioni di euro) e il passivo di 400.000 euro del 2011, per quanto il GIP cerchi di corroborare questa circostanza con la mancata giustificazione della destinazione impressa alle somme.

Non è esatto, ha sostenuto il senatore De Gregorio, che egli non abbia fornito giustificazione di quelle somme e inoltre la mancata giustificazione della destinazione delle somme, in mancanza di un rinvenimento di beni societari in capo agli amministratori, non può di per sé costituire prova della distrazione. Peraltro la società nel corso degli anni dal 2005 al 2011 è stata posta in liquidazione e aveva quindi come unico scopo sociale quello di provvedere al pagamento delle poste debitorie con i beni aziendali. In altri termini, il dato che le presunte condotte distrattive sarebbero avvenute a distanza di sei anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento e che esse sono state intermezze da una serie di atti di ripianamento di poste debitorie societarie ad opera del senatore De Gregorio con beni personali è circostanza tutt'altro che irrilevante e infine la risalenza delle condotte distrattive rispetto alla dichiarazione di fallimento escluderebbe l'attualità delle esigenze cautelari.

In relazione alla bancarotta documentale, sotto il profilo delle false fatturazioni vanno ribadite le argomentazioni svolte circa la

mancata prova dell'inesistenza di prestazioni offerte per «l'Avanti»; quanto alla mancata tenuta dei libri contabili va rilevato che non era lui all'epoca il diretto amministratore della società e inoltre ha fornito all'autorità giudiziaria spontaneamente tutti gli atti in suo possesso.

Infine, quanto alle presunte operazioni dolose al fine di causare il fallimento societario, ancora una volta si rinviene una sorta di automatismo tra modalità di monetizzazione attraverso assegni e attività dolosa nonostante la collocazione cronologica delle ipotizzate operazioni rispetto alla dichiarazione di fallimento escludano, a suo dire, il nesso causale tra dette condotte e l'evento tipico del reato.

\* \* \*

Nella seduta del 9 maggio la Giunta ha accolto la proposta del relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione pervenuta dalla magistratura.

La Giunta ha ritenuto in primo luogo che l'insieme delle ipotesi di reato contestate al senatore De Gregorio configuri un quadro accusatorio di rilevante gravità. Si va infatti dal reato di associazione per delinquere a quello di truffa e di truffa aggravata per indebita acquisizione di erogazioni pubbliche, alla falsa fatturazione – che oltre un certo importo acquisiscono rilievo penale – alle diverse fattispecie di bancarotta aggravata. È stato sottolineato come la gravità dei reati sia uno dei criteri di cui la Giunta debba tener conto per compiere le valutazioni di sua competenza. La ricostruzione della vicenda effettuata dall'autorità giudiziaria – della quale la Giunta non deve evidentemente condividere le conclusioni, quanto la coerenza logica tra fatti, riscontri e qualificazione giuridica delle condotte – consente quindi di affermare che vi siano le condizioni per giudicare autorizzabile la misura cautelare. L'accusa riguarda infatti la falsificazione dei



dati sulla distribuzione del giornale «l'Avanti» e contestualmente la sovrapproduzione di servizi resi o la fatturazione di servizi inesistenti che sarebbero stati forniti dalle società riconducibili al senatore De Gregorio. Queste società erano formalmente intestate al parlamentare fino al 2006 e successivamente sono state trasferite a persone di sua fiducia, essendone il senatore De Gregorio rimasto effettivo proprietario e ispiratore. Nel provvedimento emesso dal GIP di adozione della misura cautelare, confermato poi dal Tribunale del riesame, è di forte rilievo, ai fini della determinazione della gravità complessiva delle condotte contestate, che l'intera attività è da inquadrare nella cornice dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale.

Da quest'ultimo punto di vista, il relatore ha evidenziato come sia la stessa autorità giudiziaria a precisare che l'eventuale coinvolgimento del senatore De Gregorio nelle attività criminose si ferma agli anni 2006-2007. Tuttavia, viene individuata una continuità di rapporti e quindi un collegamento ambientale che giunge fino ai nostri giorni e che è evidenziato dalla ipotesi di bancarotta fraudolenta maturata nel corso del 2011. Secondo l'autorità giudiziaria è innegabile il ruolo guida svolto dal senatore De Gregorio in questo contesto nei confronti dei coimputati e l'esistenza di flussi finanziari tra le diverse società coinvolte.

Si tratta di una ricostruzione che la Giunta ha considerato convincente. Il fatto che il senatore De Gregorio sia stato, anche dopo la cessione delle quote nel 2006, il vero *dominus* dell'arcipelago di società commerciali da lui create a servizio della Fondazione Italiani nel Mondo (la cui attività non è oggetto di indagine) sembra non essere contestato nemmeno dallo stesso parlamentare, il quale ha evidenziato ed in qualche modo vantato, nel corso delle sue audizioni, numerosi interventi economici a favore di tali società, compiute con risorse proprie e della propria famiglia.

Nel corso della discussione sono emersi tuttavia diversi punti di vista, seppur minoritari, su tale aspetto: secondo la valutazione di alcuni componenti occorre considerare che i fatti oggetto dell'indagine risalgono nel tempo e che appare quindi non verosimile l'ipotesi di un possibile inquinamento delle prove a distanza di anni. Per la stessa ragione si dovrebbe considerare esclusa la possibilità di reiterazione del reato, mentre sarebbe assolutamente non ipotizzabile il pericolo di fuga. Ciò renderebbe i presupposti previsti dalla legge per la valutazione delle esigenze cautelari posti dall'autorità giudiziaria a base del provvedimento restrittivo - a giudizio di una parte minoritaria della Giunta - estremamente deboli e l'applicazione della misura comunque da escludere in forza del bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco.

Il relatore ha dunque proposto, e la maggioranza della Giunta ha condiviso, di non considerare più attuale e quindi di superare la precedente giurisprudenza del Senato secondo cui l'autorizzazione all'arresto di un proprio membro è ipotizzabile solo a fronte di reati gravissimi, come quelli di sangue o di eversione dell'ordine costituzionale democratico. Si è ricordato in proposito il precedente costituito dalla recente decisione della Camera relativo al caso del deputato Papa. D'altra parte, nel corso della discussione, è stato rilevato che sicuro fattore oggettivo di valutazione della gravità dei reati è l'entità della pena edittale stabilita dal codice penale. Nel caso di specie, il cumulo delle pene previste per i reati ipotizzati è certamente tale da consentire di affermare che ci si trovi di fronte ad una situazione di notevole gravità. Si ricorda infatti che la pena prevista dall'articolo 416 del codice penale (associazione a delinquere) è da 3 a 7 anni; la pena prevista dall'articolo 640 (truffa), comma 1, è da 6 mesi a 3 anni; il comma 2 prevede da 1 a 5 anni; la pena prevista dall'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) è da 1 a 6 anni; la

pena prevista dall'articolo 216 della legge fallimentare (bancarotta fraudolenta) è da 3 a 10 anni e quella prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) è da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. L'eventuale applicazione dell'articolo 81, capoverso, del codice penale implicherebbe l'irrogazione del massimo della pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

La Giunta ha quindi proceduto a valutare se siano rinvenibili elementi tali da ritenere che il procedimento nei confronti del senatore De Gregorio sia viziato da *fumus persecutionis*. Lo stesso senatore De Gregorio ha avanzato questa ipotesi nella sua memoria e anche nel corso della audizione davanti alla Giunta. Tuttavia, la valutazione dell'organo parlamentare non è andata in questa direzione. Il relatore ha rilevato come dalla lettura dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare, la quale richiama numerosi atti di indagine, non sono emersi elementi che sorreggano la tesi del *fumus persecutionis* né in senso soggettivo né in senso oggettivo. Di rilievo appare anzitutto il fatto che il provvedimento che dispone la misura cautelare non abbia accolto *in toto* le richieste del pubblico ministero. L'accusa chiedeva la custodia in carcere, ma è stato disposto l'arresto nel proprio domicilio, ed una imputazione (sulle cinque contestate) non è stata ritenuta valido presupposto per l'adozione della misura.

Sulla esclusione di *fumus persecutionis* vi è stata un'ampia condivisione da parte dei senatori componenti la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non essendosi registrato alcun intervento di sostegno alla sussistenza di un intento persecutorio.

Il relatore, per doveroso scrupolo ha proceduto a verificare due precise indicazioni di fatti di persecuzione giudiziaria evocati dal senatore indagato durante le sue audizioni in Giunta. La prima riguarda l'effettuazione, da parte della polizia giudiziaria, di

una perquisizione presso il suo domicilio in Roma, non autorizzata dal Senato. Essa sarebbe avvenuta il 15 novembre 2011. Il senatore De Gregorio in realtà precisa che egli, in quella occasione, avrebbe volontariamente «rinunciato alle sue prerogative costituzionali». Tale «rinuncia», come ben risaputo e attestato nella chiara giurisprudenza parlamentare e costituzionale, non è possibile ad opera del senatore interessato. E il senatore De Gregorio ha evidenziato il trattamento differente avvenuto per la perquisizione di *containers* da egli noleggiati, per l'effettuazione della quale l'autorità giudiziaria ha chiesto l'autorizzazione al Senato.

In realtà, proprio dalle parole del senatore De Gregorio riportate nel verbale integrale di interrogatorio prodotto alla Giunta dal parlamentare, si evince che il 15 novembre 2011 la Guardia di Finanza ricercava nello studio del commercialista in Roma, dove avevano sede o dove erano domiciliate le relative scritture contabili, documenti relativi a un gruppo di società riferibili a Italiani nel Mondo. Allora, riferisce il senatore De Gregorio «... io mi sono precipitato nello studio del dottor Colamonicì, sono intervenuto nella vicenda e ho evidenziato che le documentazioni contabili di queste società... affidate all'amministrazione del signor Roberto Cristiano (coindagato, attualmente agli arresti domiciliari, ndr) erano presso il mio domicilio ufficio di via dell'Isola Farnese... Abbiamo provveduto a recarci insieme, in via dell'Isola Farnese, e io mettendo per iscritto l'autorizzazione all'accesso della mia residenza... dichiaravo di voler rinunciare alle mie prerogative costituzionali e mostravo ai finanziari tutta la documentazione contabile... Ho solo chiesto... di effettuarne le fotocopie... e loro mi hanno detto: guardi, considerato che lei è stato così gentile da farci prendere visione di ciò che noi cercavamo, faccia lei le fotocopie e nel tempo più veloce possibile le produca a questo nucleo; credo dopo essersi sentiti al telefono proprio con lei, dottor Curcio (pubblico ministero DDA

Napoli, ndr) che in qualche modo li autorizzava».

Così raccontato, l'episodio assume una valenza ad avviso del relatore non lesiva della prerogativa costituzionale della inviolabilità del domicilio da parte della polizia giudiziaria delegata alle indagini. L'atto di acquisizione documentale doveva e poteva infatti legittimamente avvenire presso lo studio del commercialista delle società, ed è solo l'intervento *in loco* del senatore De Gregorio che conduce gli ufficiali al domicilio del parlamentare, dove avviene l'ostensione dei documenti originali (che probabilmente non dovevano trovarsi lì). Presso il domicilio-ufficio in Roma del senatore De Gregorio, si scopre poi inoltrandosi nella lettura del verbale di interrogatorio, è ufficialmente residente anche l'amministratore delle società, Roberto Cristiano. La fotocopiatura ed il riordino delle carte dura un mese, e così, il 14 dicembre 2011, il senatore De Gregorio consegna i documenti alla Guardia di Finanza.

La conferma della ricostruzione dell'episodio nel senso non lesivo della garanzia costituzionale apprestata dall'articolo 68 della Costituzione si evince anche dalla lettura del verbale delle operazioni compiute nell'occasione dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dagli uffici giudiziari precedenti, in cui il senatore appare come «intervenuto» *sua sponte*.

L'altra contestazione di *fumus persecutionis*, denunciata dal parlamentare in corso di audizione, riguarda la circostanza che il fallimento della società B.V.P. s.r.l. (dal quale deriva il reato di bancarotta, impossibile se non sussistesse la dichiarazione di fallimento) sarebbe stato accertato in presenza di un passivo di poco più di 400 mila euro, somma inferiore alla soglia determinata dalla legge per assoggettare a fallimento le società commerciali. Ora è certamente vero che gli imprenditori commerciali non falliscono se i loro debiti, compresi quelli non scaduti, sono inferiori ai 500 mila euro. Ma tale re-

quisito deve sussistere insieme a quello, in ogni anno del triennio precedente il fallimento, di un attivo patrimoniale inferiore ai 300 mila euro e ricavi lordi, sempre su base annua, inferiori ai 200 mila euro.

In carenza della coesistenza di tutti e tre i requisiti, posti dall'articolo 1 della legge fallimentare, il giudice è tenuto a dichiarare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

La segnalazione di *fumus persecutionis* viene attenuata nella memoria depositata – dove si riconosce invece che il fallimento «*poteva essere dichiarato*» – limitandosi il rilievo alla concreta offensività della bancarotta. Ma in realtà la distrazione di risorse contestata al senatore De Gregorio – anche ad ammettere valore alla sua tesi – ammonta ad una somma dodici volte superiore: cinque milioni di euro.

Nell'esame della domanda di autorizzazione è dunque venuta in rilievo la fondatezza degli indizi raccolti – che sarà poi il prosieguo del procedimento e l'eventuale processo ad esaminare nel merito – e l'adeguata motivazione dell'adozione delle misure cautelari, che costituisce l'oggetto specifico della deliberazione parlamentare.

Rilevante, a questo fine, è stata considerata la decisione del Tribunale del riesame che ha respinto il ricorso presentato dal senatore De Gregorio contro l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. È stato sottolineato che sebbene l'ambito di valutazione del giudice del riesame sia diverso da quello del Parlamento e che pertanto le competenze proprie della Giunta non vengono in alcun modo alterate dalla pronuncia del Tribunale della libertà, non si può non affermare che la conferma del provvedimento cautelare da parte di un organo giudicante diverso, a formazione collegiale e più distaccato rispetto sia ai magistrati del pubblico ministero che hanno diretto lo svolgimento delle indagini, sia al Giudice delle indagini preliminari che ha adottato la misura, ha un'oggettiva rilevanza per la valutazione del Parlamento. Si può dire che in tale situazione solo la pre-

senza di fatti abnormi potrebbe indurre ad accedere alla tesi del *fumus persecutionis*.

La Giunta si è infine soffermata sul problema del bilanciamento tra le esigenze della giustizia alla luce del rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e quelle del funzionamento del Parlamento nella pienezza della sua composizione. Sono state in proposito richiamate le disposizioni che danno forza costituzionale alla pretesa punitiva dello Stato davanti alla violazione della legge, obbligando il pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, e tutelano dalla indebita sottrazione di chiunque alla giurisdizione stabilita dalla legge medesima.

Per affermare, in definitiva, che la garanzia costituzionale del pieno esercizio della funzione parlamentare deve essere attuata tenendo conto anche della necessità di evitare ogni possibile distonia derivante dal mancato rispetto di questi principi costituzionali, da cui potrebbe in definitiva derivare un grave

danno alla credibilità e all'alto profilo istituzionale dello stesso Parlamento.

La Giunta ha quindi sottolineato come la presa d'atto sulla inesistenza del *fumus persecutionis* nonché l'applicazione del nuovo criterio di valutazione in ordine alla gravità dei reati da bilanciare con il valore costituzionale della integrità del *plenum* del Senato, consentono di accogliere la domanda di autorizzazione della misura cautelare.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Sergio De Gregorio ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

SANNA, *relatore*